



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARCHESCHI e LIRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2023

Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende valorizzare e incentivare il ruolo della musica nella nostra società, dedicando particolare attenzione ai generi ricompresi in ciò che è comunemente definito « *pop* ». Nel testo si è scelto, anche a seguito di interlocuzioni con i professionisti del settore, di utilizzare la dicitura « musica popolare contemporanea ». Con tale termine si vuole intendere, nel caso di specie, un'ampia gamma di generi musicali fruibili ad un pubblico di massa tra cui sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: *pop*, *rock*, elettronica, *jazz*, *rap*, *hip hop*, *trap*, eccetera.

A livello nazionale, nel tempo sono stati molti gli indirizzi e gli obiettivi che riguardano progetti di attività volte alla diffusione della cultura musicale e in particolare della musica colta. Al contrario, troppo spesso la musica « popolare contemporanea » viene associata a semplice intrattenimento o utilizzo artistico-commerciale, trascurando di fatto il contributo reale che negli anni ha apportato alla nostra società quale potente fattore di comunicazione e crescita sociale e civile, soprattutto tra le nuove generazioni ed i giovanissimi. Non è da sottostimare, inoltre, l'effetto propulsivo a livello economico che tale settore musicale ha avuto nel tempo, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, essendo di fatto ambito di occupazione non marginale per artisti, operatori e tecnici e, in molte regioni, anche importante fattore di attrattività turistico-culturale.

Ricordando che la musica è una delle tante forme espressive in cui si concretizza la cultura e tenuto conto anche del consolidato orientamento giurisprudenziale della

Corte costituzionale (si vedano le sentenze n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) che ricorda come lo sviluppo della cultura è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica e « le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere (...) che presentino particolari qualità artistiche si connotano (...) nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.) », il presente disegno di legge va nella direzione di valorizzare una parte del nostro patrimonio culturale troppo spesso dimenticata.

L'educazione musicale è uno dei tanti strumenti di crescita civile e sociale di ogni cittadino e lo Stato ha il dovere di promuovere la conoscenza di tutto il patrimonio artistico musicale e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale musicale del Paese

Il disegno di legge è volto quindi a definire nuove azioni e un adeguato sostegno affinché la musica popolare contemporanea possa pienamente generare i suoi benefici nella nostra società sia a livello culturale sia a livello socio-economico.

All'articolo 1 si provvede a definire la forma associativa delle associazioni musicali amatoriali di musica popolare e contemporanea, per le quali sono previsti alcuni specifici contributi e vantaggi. Tali associazioni dovranno, ai sensi dell'articolo 2, essere iscritte ad un apposito elenco creato presso il Ministero della cultura.

L'articolo 3 prevede che le associazioni musicali amatoriali di musica popolare e contemporanea rientrino nella disciplina relativa agli enti di tipo associativo previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai sensi dell'articolo 4 una parte, pari al 5 per cento, della quota dell'ex Fondo unico per lo spettacolo, ora Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, già riservata ai settori di musica e danza viene riservata esclusivamente all'attività musicale svolta da enti o associazioni riconosciuti che operano nell'ambito della musica popolare e contemporanea.

All'articolo 5 si integra la legge delega relativa alla riorganizzazione delle disposizioni relative allo spettacolo, indicando chiaramente che i decreti legislativi adottati in sua attuazione dovranno includere disposizioni specifiche volte alla promozione e va-

lorizzazione della musica popolare contemporanea.

L'articolo 6 prevede l'istituzione presso il Ministero della cultura, di un fondo da 5 milioni di euro per le attività relative alla musica popolare e contemporanea svolte dalle scuole di musica iscritte nei registri regionali e da quelle riconosciute da una pubblica amministrazione nonché dalle associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea.

L'articolo 7 ripristina, seppur con importi e una platea differente, il *bonus* strumenti musicali, per il quale viene stanziato un totale di 5 milioni di euro annui.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea)

1. Le associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea sono enti associativi culturali senza scopo di lucro, costituiti per valorizzare e promuovere la musica popolare contemporanea.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, per musica popolare contemporanea si intende ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti generi musicali: *pop, rock, elettronica, jazz, rap, hip hop, trap*.

3. Ai fini dell'erogazione dei fondi e dell'accesso ai benefici di cui alla presente legge, le associazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono iscritte in un apposito elenco istituito presso il Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

(Istituzione dell'elenco nazionale telematico delle associazioni musicali amatoriali)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale telematico delle associazioni musicali amatoriali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la competente direzione generale del Ministero della cultura definisce con proprio atto i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 3.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: « sportive dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « musicali amatoriali di musica popolare contemporanea, »;

b) all'articolo 149, comma 4, le parole: « ed alle associazioni sportive dilettantistiche » sono sostituite dalle seguenti: « , alle associazioni sportive dilettantistiche né alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea ».

Art. 4.

(Modifica alla legge 30 aprile 1985, n. 163)

1. All'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nell'ambito di quanto disposto dal primo comma, una quota di almeno il 5 per cento è riservata esclusivamente all'attività musicale svolta da enti o associazioni riconosciuti che operano nell'ambito della musica popolare contemporanea ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106)

1. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Per dare piena attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera *a*),

della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 includono disposizioni specifiche volte alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare contemporanea ».

Art. 6.

(Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea amatoriale)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea amatoriale con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare le attività relative alla musica popolare contemporanea svolte dalle scuole di musica iscritte nei registri regionali e da quelle riconosciute da una pubblica amministrazione nonché dalle associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea come definite dall'articolo 1.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo.

Art. 7.

(Contributo per l'acquisto di strumenti musicali)

1. A decorrere dall'anno 2023, nel limite complessivo di 5 milioni di euro annui, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti di età compresa tra i 5 e i 23 anni iscritti ai licei musicali e a corsi musicali presso conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21

dicembre 1999, n. 508, scuole di musica iscritte nei registri regionali, scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, nonché alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea, è concesso, *una tantum*, un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, entro un limite massimo di spesa di euro 1.000, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi o con l'attività dell'associazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per l'acquisto di programmi e strumenti per la produzione musicale.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del contributo di cui ai commi 1 e 2, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00